



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 27 aprile 2012 n.43

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 35 della Legge 31 marzo 2010 n.73;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta del 24 aprile 2012;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL CALCOLO DEL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (C.I.G.)

Art. 1

(Ammontare dell'indennità e diritti correlati)

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della Legge 31 marzo 2010, n.73 è così sostituito:

“1. L'integrazione salariale è concessa in misura percentuale della retribuzione effettiva mensile comprensiva degli scatti di anzianità e degli eventuali premi di produzione collettivi al netto dei contributi dovuti, secondo le seguenti percentuali:”.

2. Il comma 2 dell'articolo 13 della Legge 31 marzo 2010, n.73 inizia con le seguenti parole:

“Limitatamente alla crisi temporanea di mercato di cui all'articolo 12, comma 1, lett. a)”.

Art. 2

(Trattamento di CIG per casi di riduzione di personale)

1. In caso di riduzione di personale per crisi temporanea di mercato di cui all'articolo 12 comma 1, lett. a) della Legge 31 marzo 2010, n.73, l'ammontare del trattamento di CIG per la durata di 3 mesi erogato ai lavoratori in attuazione di Accordi Tripartiti o di Contratti collettivi, non deve prevedere i ratei dei salari differiti.

Art. 3
(Decorrenza)

1. Le norme del presente decreto delegato si applicano a partire dal 1° maggio 2012.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 aprile 2012/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maurizio Rattini – Italo Righi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta